



CITTÀ DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

ORDINANZA N. 10 DEL 30 APRILE 2020

OGGETTO

Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale di Limbiate della diffusione del virus Covid-19. Misure organizzative per la riapertura dei mercati settimanali scoperti di soli generi alimentari.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", convertito con modificazioni dalla legge n.13/2020, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, ad oggetto "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 che stabilisce "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020, con il quale vengono stabilite ulteriori disposizioni attuative a sostituzione, integrazione e modificazione di quelle disposte con D.P.C.M. 10 aprile 2020;

Considerato che

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, veniva disposta la chiusura, indipendentemente dalla tipologia dell'attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita ai soli generi alimentari;
- con Ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020, nonché nei provvedimenti da essa indicati in premessa, il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, al fine di far fronte a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi sul territorio regionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge n. 19/2020, ha disposto la sospensione dei mercati scoperti e delle fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare;

Preso atto che con Ordinanza n. 532 del 24 aprile 2020, il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia:

- ha ravvisato che il quadro epidemiologico attuale in Regione Lombardia, seppur evidenziando ancora criticità significative, risulta di gravità inferiore rispetto a quanto rilevato precedentemente;
- ha ritenuto possibile, per le singole amministrazioni comunali, valutare l'opportunità di riaprire, anche parzialmente, i mercati scoperti, limitatamente al settore alimentare, anche al fine di attenuare l'attuale consistente afflusso negli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari su area privata;
- ha ordinato a quelle amministrazioni comunali che intendono riaprire i mercati scoperti di adottare specifiche misure che possano consentirne lo svolgimento salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica in atto, il carattere diffusivo dell'epidemia e l'andamento del contagio nel territorio regionale e comunale;

Considerato che la riapertura dei mercati scoperti contribuirà a ridurre gli affollamenti e le code agli ingressi degli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, attenuando i rischi di contagio;

Ravvisata la contingibilità e l'urgenza, a tutela della salute pubblica locale e dell'esercizio della libera iniziativa economica, di adottare provvedimenti in coerenza ed attuazione delle misure urgenti disposte a livello regionale;

Considerato che l'articolo 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 prevede la possibilità di adozione di misure ulteriormente restrittive in relazione a situazioni di aggravamento del rischio, anche da parte dei Sindaci, nell'ambito dell'attività di loro competenza, purché non siano in contrasto con le misure statali e non incidano sulle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

Dato atto che occorre predisporre nuove misure organizzative, fino a revoca, per lo svolgimento dei mercati settimanali del martedì e del sabato, al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al distanziamento sociale, e le ulteriori misure di contenimento, così come disposte con ordinanza n. 532/20 della Regione Lombardia;

Preso Atto che le sopra riportate premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Visti gli artt. 21 bis e ter della L.241/90;

Ritenuta la propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria locale, nelle more dell'auspicato intervento da parte della Regione o dello Stato ai sensi dell'art.32 della L.833 del 1978 e dell'art.50 c. 5e 6 del D.lgs 267/2000 che dispone "*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma*";

ORDINA

dal giorno 05 maggio 2020

- la riapertura dei mercati settimanali scoperti ubicati in Piazza Tobagi e Piazza Aldo Moro per la giornata del martedì nonché quello di Piazza XX Settembre nella giornata del Sabato , limitatamente alla vendita dei prodotti alimentari;
- di dare mandato al Vice Comandante Antonio Azzarone, di individuare la figura di un "Covid Manager" per ogni sede di mercato, tra gli appartenenti al settore Polizia Locale, per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto dei volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza disposte dalla presente ordinanza;
- di adottare le seguenti misure organizzative in merito alle aree mercatali site nel comune di Limbiate, fino a successivo provvedimento di revoca:
 - a) gli operatori commerciali, che non potranno essere in numero superiore a due per ogni posteggio, dovranno occupare gli spazi a loro assegnati e nelle modalità indicate dal personale di Polizia Locale in servizio presso l'area mercato. L'accesso agli ambulanti, limitatamente al giorno 05 maggio, sarà consentito dalle ore 07,00 per le operazioni di attribuzione dei nuovi posteggi temporanei ad eccezione delle pescherie e rosticcerie che manterranno i posteggi già concessi in autorizzazione;
 - b) il distanziamento, tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato, di almeno tre metri;
 - c) di limitare il perimetro esterno delle aree con transenne e nastro bicolore;
 - d) per tutti i mercati settimanali, la creazione di un varco di ingresso, consentendo ai clienti di accedere all'area mercatale;
 - e) il posizionamento di idonea e sufficiente segnaletica, sia all'esterno che all'interno dell'area di mercato, per indirizzare la clientela verso l'ingresso e per orientarla nel percorso verso l'uscita;

- f) è consentito accedere all'area di vendita ad un numero di persone che non sia superiore al doppio del numero dei posteggi assegnati agli operatori nella giornata di svolgimento del mercato;
- g) l'accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
- h) al personale in servizio di procedere alla rilevazione, nonché all'eventuale supporto dei volontari della protezione civile, mediante l'uso di appositi termometri forniti dall'amministrazione comunale, della temperatura corporea sia degli operatori commerciali che dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, con inibizione di ingresso per coloro che hanno evidenziato una temperatura uguale o superiore a 37,5° C, invitandoli a rientrare presso le proprie abitazioni, limitando al massimo i contatti sociali e a rivolgersi al proprio medico di famiglia;
- i) agli operatori del mercato di mettere a disposizione dei propri clienti idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti "usa e getta";
- j) agli operatori commerciali di mercato di utilizzare obbligatoriamente sia la mascherina a copertura di naso e bocca che i guanti monouso;
- k) ai clienti di utilizzare i guanti monouso messi a disposizione dagli operatori commerciali;
- l) di rispettare, sia per coloro che si trovano all'interno dell'area mercatale che per chi è in attesa di accedere all'area, il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramenti;
- m) il mancato rispetto delle misure adottate con la presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art.4 del decreto legge nr 19/2020;

AVVERTE

La presente Ordinanza ha validità dal giorno della sua pubblicazione e fino nuove indicazioni fornite dallo Stato o dalla Regione Lombardia e potrà essere prorogata/reiterata nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti per le medesime finalità indicate in premessa.

Dispone che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio comunale on line per la durata di 30 giorni.

Avverte che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono incaricati di vigilare sul rispetto di quanto disposto con la presente ordinanza.

INFORMA

ai sensi dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi., che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;

- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

DISPONE

la trasmissione di copia del presente atto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Monza e Brianza;
- Al Comando Carabinieri territorialmente competente;
- Alla Polizia Locale di Limbiate;
- Al Settore tecnico comunale.

Il Sindaco
Antonio Romeo